

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1031-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 26 aprile 1978  
modificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera  
dei deputati nella seduta del 28 giugno 1978 (V. Stampato n. 2151)*

**d'iniziativa dei senatori LAPENTA, SCUTARI e PITTELLA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 luglio 1978*

**Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare  
relativo alla domanda di amministrazione controllata**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Articolo unico.*

L'articolo 187 del testo delle disposizioni sulla « Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 187 - *Domanda di ammissione alla procedura.* — L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.

La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161 ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Nelle procedure in corso all'entrata in vigore della presente legge, il tribunale, su domanda dell'imprenditore e con decreto motivato, può concedere una proroga del beneficio, fino al termine massimo complessivo di anni due, allorchè vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.